

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 63/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(3) Gli indirizzi dei produttori comunitari elencati nel considerando 7 del regolamento provvisorio sono rettificati come segue:

— Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Dos Hermanas (Sevilla), Spagna,

— Sensient Fragrances SA, Granada, Spagna,

— Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcia, Spagna.

### 2. Fase successiva del procedimento

(4) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidromircenolo originario dell'India, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basava il regolamento provvisorio («comunicazione delle conclusioni provvisorie»). È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni scritte e orali sulle suddette informazioni.

## A. PROCEDIMENTO

### 1. Misure provvisorie

(1) Il 27 luglio 2007 la Commissione ha imposto, con il regolamento (CE) n. 896/2007 <sup>(2)</sup> (di seguito «il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di diidromircenolo originario dell'India (di seguito «il paese interessato»).

(2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (di seguito «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la fine del PI (di seguito «periodo in esame»).

(5) Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata anche concessa la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(6) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («comunicazione delle conclusioni definitive»). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 28.7.2007, pag. 3.